

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 9 giugno 2015, n. 201

Potenziale viticolo regionale: procedure semplificate per il rilascio di autorizzazioni al reimpianto vigneti e al trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione.

Il giorno 09/06/2015, in Bari, nella sede del Servizio Agricoltura in Lungomare Nazario Sauro, n.45/47,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTA l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed erbacee, Dott. Domenico Campanile, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, Enol. Vito Pavone, riferisce quanto segue:

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), come modificato dal Reg. (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europea e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e che

- all'art. 68 statuisce che *"i diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 Dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016"*.
- all'art. 231, comma 2, statuisce che *"I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle perti-*

nenti disposizioni del Reg. (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 “Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo”, entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 del dicembre 2010 recante “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;

VISTA la Circolare Agea n. 143 del 17/02/2011, recante le istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia;

VISTO il Decreto n. 1213 del 19/02/2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” che:

- fissa al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la presentazione della richiesta di conversione in autorizzazione dei diritti di impianto, concessi ai produttori anteriormente al 31/12/2015;
- stabilisce che qualora al 31/12/2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità esso viene convertito in autorizzazione. La conversione in autorizzazione avviene previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso secondo i termini e modalità definiti con successivo provvedimento. L'autorizzazione ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi del 31 dicembre 2023;

- abroga il comma 6, lettera b), dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000;

VISTA la DGR Puglia n. 1419 del 26/09/2003, “Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000. Revoca D.G.R. n. 1934/00 e n. 613/01”;

VISTA la DGR Puglia n. 180 del 26/02/2007, “Disposizione per la gestione ed al controllo del potenziale viticolo regionale”, che dispone l'esercizio dei diritti di reimpianto regolarmente autorizzati nel territorio della Regione Puglia, entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata;

VISTA la DDS Agricoltura n. 575 del 9/12/2013 relativa all'approvazione del “Piano Operativo per l'allineamento dello schedario viticolo della Regione Puglia ai sensi del D.lgs. n. 61 dell'8/04/2010 e del DM 16 dicembre 2010”;

VISTA la DGR Puglia n. 538 del 20/03/2015 relativa alla “Revoca della sospensione dell'applicazione della deroga di cui all'art. 85 decies del Reg. CE 491/2009 in materia di utilizzazione dei diritti di reimpianto vigneti, che stabilisce, tra l'altro, che il Servizio Agricoltura emani procedure da applicare per il trasferimento dei diritti di impianto fuori regione;

CONSIDERATO che l'art. 230 del Reg. UE 1308/2013 abroga il Reg. CE n. 1234/2007 mentre le disposizioni degli articoli 85 undecies e 85 duodecies del precitato Reg. CE 1234/2007 riguardanti la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto, restano valide fino al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO, altresì, che l'imminente scadenza del 31 dicembre 2015 del regime dei diritti suggerisce di emanare procedure regionali semplificate in materia di estirpazione, reimpianto di un vigneto e trasferimento dei diritti di reimpianto;

RITENUTO necessario provvedere

TANTO PREMESSO, si propone di:

- approvare, ai sensi della DGR n. 538 del 20/03/2015, le procedure semplificate per il rilascio di autorizzazioni al reimpianto vigneti e al trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione, di cui all'allegato A, composto da n. 7 (sette) pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- incaricare l'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea;
 - AGEA Coordinamento;
 - Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazio-

nale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

L'istruttore
Dott. Vito Luiso

Il funzionario regionale
Enol. Vito Pavone

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Domenico Campanile

Ritenuto di dover provvedere in merito,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- approvare, ai sensi della DGR n. 538 del 20/03/2015, le procedure semplificate per il rilascio di autorizzazioni al reimpianto vigneti e al trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione, di cui all'allegato A, composto da n. 7 (sette) pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- incaricare l'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea;
 - AGEA Coordinamento;
 - Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia.
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della

tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

b) sarà disponibile nel banner regione puglia/strutture regionale/ufficio produzioni arboree ed erbacee;

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;

d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale dell'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee.

e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

f) il presente atto, composto da n° 5 (cinque) e dagli allegati A), costituiti complessivamente da n. 7 (sette) fogli timbrati e vidimati, redatti in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Agricoltura..

g) non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia

ALLEGATO A

Oggetto: Schedario viticolo regionale: procedure semplificate per il rilascio di autorizzazioni al reimpianto vigneti e al trasferimento dei diritti di reimpianto fuori regione.

PREMESSA

La nuova regolamentazione comunitaria del settore (Reg. (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 stabilisce che il regime dei diritti di impianto vigneti cesserà di esistere e sarà sostituito dal nuovo sistema delle autorizzazioni a far data dal 1 gennaio 2016.

Fino al 31 dicembre 2015, infatti, sarà possibile effettuare il trasferimento dei diritti di impianto tra aziende senza limitazioni ai confini regionali così come indicato nel recente DM n. 1213 del 19 febbraio 2015; inoltre con l'entrata in vigore del nuovo sistema, non sarà più possibile trasferire le autorizzazioni, le quali se non utilizzate entro la data di validità, decadranno per sempre e non saranno più utilizzabili.

A fine 2015 terminerà infatti anche il sistema delle riserve regionali dei diritti nel quale confluivano i diritti non esercitati del termine di validità. I diritti d'impianto inutilizzati e, quindi, in carico alle aziende agricole (in portafoglio), se ancora validi alla data del 31 dicembre 2015 potranno essere convertiti in autorizzazioni, previa apposita richiesta dell'azienda titolare.

Dal punto di vista normativo, infatti, l'articolo 68 "Disposizioni transitorie" del Reg. (CE) 1308/2013, disciplina l'aspetto legato alla fase di passaggio dal sistema dei diritti di reimpianto al sistema delle autorizzazioni stabilendo che i diritti di reimpianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 *nonies*, 85 *decies* o 85 *duodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali n. 1213 del 19/2/2015 ha fissato, tra l'altro, al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la conversione in autorizzazione dei diritti di reimpianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015.

Con lo stesso Decreto è stato abrogato il comma 6, lettera b), dell'articolo 4 del Decreto ministeriale 27 luglio 2000 e pertanto l'esercizio dei diritti di reimpianto vigneti può essere esercitato senza alcuna limitazione su tutto il territorio nazionale.

Come è noto, il settore vitivinicolo è oggetto di una complessa normativa che disciplina tutte le fasi di attività, dalla coltivazione della vite, alla trasformazione dei prodotti, alla designazione delle produzioni.

Gli operatori agricoli in occasione di ogni variazione inerente il potenziale produttivo (estirpazione di vigneti, acquisizione dei diritti di impianto o di reimpianto dei vigneti, cambio varietale, iscrizione agli albi a denominazione di origine ed elenchi IGT, denuncia delle produzioni, ecc..) sono tenuti a dare

comunicazione all'Amministrazione regionale e, per talune situazioni, sono tenuti ad ottenere preventiva autorizzazione.

La Regione Puglia, considerata la complessità degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori viticoli, in corrispondenza dell'adozione di provvedimenti normativi o regolamentari in tema di semplificazione, ha ritenuto opportuno adottare previsioni normative di semplificazione per singoli procedimenti attinenti al settore, sia a carico degli operatori, che degli Uffici (L.R. n. 38/2011; D.G.R. n. 243/2013; DDA. n. 465/2012).

Il processo di integrazione dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, lo sviluppo delle informazioni del portale S.I.A.N. e la possibilità di integrazione delle banche dati, rendono possibile la messa in atto di ulteriori percorsi di semplificazione sia degli adempimenti a carico degli agricoltori, che della Pubblica Amministrazione.

L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente allegato hanno lo scopo di semplificare le procedure approvate con la DGR 26 settembre 2003 n. 1419 "Procedure per la gestione del potenziale viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000. Revoca D.G.R. n. 1934/00 e n. 613/01" in materia di:

- a) **domanda di estirpazione vigneto e concessione del diritto di reimpianto;**
- b) **domanda di trasferimento del diritto di reimpianto fuori regione.**

Si ritiene necessario un breve cenno ai due strumenti informatici cui fa riferimento il comparto vitivinicolo regionale: lo schedario viticolo e il fascicolo aziendale.

Il primo, istituito con il Regolamento CEE n. 2392/86, è lo strumento di controllo del potenziale produttivo e dell'erogazione degli aiuti destinati al settore vitivinicolo. I relativi dati costituiscono la base di riferimento per ogni adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa al settore vitivinicolo, ivi compresi i relativi aiuti finanziari. Tale schedario è gestito dalle Regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo.

Il secondo, istituito con D.P.R. n. 503/1999 e D.Lgs n. 99/2004, è il contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola. La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale è obbligatorio per tutte le aziende agricole e può essere effettuato presso le sedi territoriali dei C.A.A. (Centri autorizzati di assistenza agricola), operanti sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'AG.E.A. (D.Lgs n.165/1999).

Nella sezione denominata "Superfici vitate", il fascicolo aziendale riporta le informazioni relative alle particelle catastali con destinazione vite, riportando le principali caratteristiche dei vigneti (Varietà, superficie, forma di allevamento, anno di impianto) ed indica la fonte delle informazioni: "dichiarato" (informazione resa dall'agricoltore) o "da schedario" (informazioni certificate dalla Regione).

Pertanto, lo schedario può costituire l'interfaccia tra utente e amministrazione per la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la vitivinicoltura.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Si possono presentare le domande tramite e-mail PEC, utilizzando il MODELLO 1, allegato al presente avviso e scaricabile in formato PDF nel sito www.regionepuglia.it presente nella sezione dell'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee.

Il MODELLO 1 allegato alla e-mail PEC deve essere trasmesso sia in formato elettronico che scansionato con la firma del richiedente.

Nella domanda saranno riportate le informazioni presenti nel Fascicolo aziendale, riportando i vigneti interessati ed utilizzando le informazioni presenti nella Scheda "Superfici vitate".

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione presente nel MODELLO 1 e trasmessa ai seguenti indirizzi di posta e-mail di ciascun Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio:

E-mail Pec	Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di
upa.bari@pec.rupar.puglia.it	BARI
upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it	BRINDISI
upa.foggia@pec.rupar.puglia.it	FOGGIA
vitivinicolo.upa.lecce@pec.rupar.puglia.it	LECCE
upa.taranto@pec.rupar.puglia.it	TARANTO

Nel caso di trasferimento dei diritti fuori Regione l'e-mail Pec deve essere trasmessa per conoscenza anche al seguente indirizzo:

E-mail Pec	Ufficio
vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it	Produzioni arboree ed erbacee

L'UPA competente per territorio acquisirà giornalmente le richieste di estirpazione/reimpianto/nuovo impianto e di trasferimento fuori regione pervenute e provvederà al protocollo delle stesse e alla relativa istruttoria consiste nella verifica:

- 1) della regolarità del vigneto;
- 2) possesso legittimato della conduzione del terreno;
- 3) presenza delle dichiarazioni vitivinicole;
- 4) assenza delle anomalie nello schedario vitivinicolo;
- 5) presenza di tutte le caratteristiche tecniche del vigneto;
- 6) esistenza del vigneto;
- 7) produttività vigneto;

L'istruttoria consisterà in una serie di controlli i cui esiti finali, se positivi, determinerà il rilascio di "autorizzazione all'espianto", in caso di estirpazione vigneti, o "autorizzazione all'istruttoria del trasferimento fuori regione" nel caso di domanda di trasferimento del diritto di reimpianto. Tale autorizzazione sarà trasmessa alla ditta richiedente a mezzo raccomandata AR.

A seguito di estirpazione del vigneto, il produttore per il tramite di un tecnico delegato, comunica all'UPA mediante e-mail Pec, l'avvenuto espianto ed allega in formato PDF la "**relazione tecnica asseverata a norma di legge**" a firma di tecnico libero professionista del settore, abilitato all'esercizio di libera professione, attestante l'avvenuto espianto del vigneto con eliminazione completa dei ceppi e dell'apparato radicale, allegando documentazione fotografica riportante lo stato del vigneto post espianto corredata di documento d'identità valido del tecnico.

Preso atto della relazione tecnica asseverata, l'UPA invia attraverso e-mail Pec il "**diritto di reimpianto**" in formato PDF che potrà essere acquisito dal richiedente.

A conclusione dell'iter amministrativo, l'UPA implementa le risultanze istruttorie nel portale SIAN, (eliminazione della UNAR, inserimento del diritto nel "Registro diritti"), con l'aggiornamento dello Schedario viticolo e della Sezione Superfici vitate.

L'UPA competente effettua controlli ex-post su un campione minimo del 10% di comunicazioni di avvenuto estirpazione, attraverso la verifica in loco, con redazione di apposito verbale di controllo.

Al fine di consentire la concessione dei diritti di impianto vigneti entro il 31 dicembre 2015 è consentito quanto segue:

- presentazione delle domande di estirpazione vigneti agli UPA competenti entro il **31 agosto 2015**;
- concessione del nulla osta all'espianto del vigneto entro il **15 ottobre 2015**;
- rilascio del diritto di reimpianto entro il **15 novembre 2015**.

Nel caso di trasferimento diritti fuori Regione l'istruttoria consiste nella verifica di:

- 1) sussistenza e la validità del diritto di impianto vigneto;
- 2) ultima campagna viticola per poter esercitare il diritto oggetto di trasferimento;
- 3) cessione del diritto oggetto di trasferimento, anche in parte, ad altra ditta ubicata nel territorio italiano oppure se è in corso un suo trasferimento;
- 4) campagna viticola in cui è avvenuta l'estirpazione;
- 5) nell'ipotesi che il diritto sia stato originato dal Reg. CE 1493/1999 verificare del vigneto oggetto di trasferimento:
 - i. resa uva q.li/ha;
 - ii. superficie irrigua o non irrigua.

Gli esiti favorevoli dell'istruttoria sono comunicati dall'UPA competente all'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee del Servizio Agricoltura che, con apposito **atto dirigenziale di autorizzazione** consentirà il trasferimento del diritto fuori regione e a darne comunicazione agli interessati mediante la pubblicazione del precitato atto nel BURP.

L'atto dirigenziale deve riportare:

- a) nominativo del cedente;
- b) UPA competente;
- c) numero di protocollo del diritto;

- d) posizione;
- e) data di rilascio;
- f) superficie del diritto (in mq);
- g) superficie del diritto da trasferire (in mq);
- h) iscrizione DOC/IGT/VDT;
- i) Irriguo / Non irriguo;
- j) Resa (q.li/ha);
- k) Scadenza del diritto;
- l) CUAА acquirente;
- m) Regione oggetto di trasferimento.

L'UPA, provvederà ad implementare le risultanze delle varie fasi del procedimento amministrativo sul Portale SIAN, (eliminazione della UNAR, inserimento del diritto nel Registro diritti), aggiornamento dello Schedario viticolo e della Sezione DIRITTI DI REIMPIANTO.

Al fine di consentire il trasferimento dei diritti di impianto vigneti entro il **31 dicembre 2015** è stabilito quanto segue:

- presentazione, agli UPA competenti, delle domande di trasferimento diritti di reimpianto vigneti fuori regione entro e non oltre il **1 dicembre 2015**;
- autorizzazione al trasferimento diritti di reimpianto vigneti fuori regione entro e non oltre il **30 dicembre 2015**.

